



**STATUTO U.Di.S.I.**  
**Approvato dal I Congresso**  
**Nazionale**  
**03/12/2022**

**TITOLO I – L'Associazione.**

**Articolo 1 – Costituzione**

1. È costituita l'Associazione professionale e sindacale denominata Unione dei Dirigenti Scolastici Italiani (di seguito U.Di.S.I.).
2. All'Associazione possono aderire:
  - a) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado dell'istruzione statale, in servizio o in quiescenza;
  - b) i dirigenti scolastici che si trovino in posizione di comando, in utilizzo presso altra amministrazione, in servizio all'estero;
  - c) i dirigenti scolastici incaricati, in servizio o in quiescenza;
  - d) i docenti inclusi nelle graduatorie di merito ad esaurimento dei concorsi per dirigenti scolastici aventi titolo alla nomina;
  - e) i docenti che frequentano con l'Associazione i corsi di preparazione ai concorsi per dirigente scolastico;

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano. Eventuali variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazione dello statuto.

**Articolo 2 – Finalità**

1. L'Associazione, **quale organizzazione professionale e sindacale**, si prefigge le seguenti finalità:
  - a. Rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui all'art. 1, in ogni sede e ad ogni livello;
  - b. Tutelare gli interessi e il prestigio professionale e personale, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali dei dirigenti e delle categorie di cui all'art. 1;
  - c. promuovere, progettare ed organizzare attività di formazione per i dirigenti attraverso corsi di formazione e aggiornamento professionali e culturali, studi, ricerche, convegni, anche mediante l'accreditamento presso le istituzioni competenti;
  - d. interloquire con i decisori politico-istituzionali in merito alle proposte di politica scolastica e formativa e promuovere l'intervento dei pubblici poteri a sostegno e rafforzamento dell'autonomia scolastica;
  - e. presentare, ad ogni livello di rappresentanza elettiva, proprie liste di candidati;
  - f. fornire ai soci servizi di consulenza e di assistenza in riferimento alle necessità della loro

- professione;
- g. individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;
- h. istituire diverse sedi operative quali articolazioni regionali e/o provinciali che siano punto di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, l'amministrazione scolastica periferica e le realtà economiche e sociali;
- i. promuovere interventi di mutualità a sostegno dei soci in difficoltà;
- j. curare la comunicazione attraverso newsletter, comunicati stampa, sito web, social media e le pubblicazioni di settore;
- k. favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;
- l. promuovere l'organizzazione di iniziative atte a migliorare la professionalità dei soci di carattere culturale, formativo, assistenziale, previdenziale ed assicurativo;
- m. stringere relazioni con associazioni analoghe, nazionali e internazionali, allo scopo di meglio perseguire gli scopi statuari.

### **Articolo 3 – Convenzioni.**

1. U.Di.S.I. può sottoscrivere convenzioni, a livello regionale, nazionale, europeo con soggetti esterni che forniscano ai propri associati servizi compatibili con le finalità dell'articolo 2, tra questi: consulenza e tutela assicurativa, previdenziale e legale, consulenza tributaria, oltre che consulenza e supporto di servizi alla quotidiana azione professionale;
2. può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali.

### **Articolo 4 – Patrimonio.**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a. quote dei soci aderenti;
  - b. quote derivanti da attività svolte erogate a favore dei soci;
  - c. quote derivanti da servizi convenzionati erogati a favore dei soci;
  - d. eventuali eredità, legati e donazioni;
  - e. contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali o di altri Enti pubblici o privati e da altre risorse acquisite, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
  - f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  - h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
  - i. fondo di riserva.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche provenienti da Enti esterni, nonché, per le risorse economiche relative alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 della Legge 383/2000 e ss.mm.ii.
4. Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta, provvederà a deliberare la ripartizione delle quote associative tra la sede centrale e quelle periferiche

## **TITOLO II - I soci.**

### **Articolo 5 – Modalità di iscrizione.**

Possono associarsi i dirigenti e le altre professionalità comprese in una delle funzioni elencate

all'articolo 1, lettere a-f.

1. L'iscrizione si attiva all'atto della ricezione di apposita istanza alla sede nazionale di UDISI;
2. L'iscrizione a UDISI comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Statuto e in tutti i Regolamenti associativi;
3. Il perfezionamento dell'adesione comporta il versamento della quota associativa nella misura e modalità stabilite dal consiglio nazionale. La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rimborsabile in nessun caso.
4. U.Di.S.I. si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di iscrizione con provvedimento motivato. La decisione è assunta dal collegio dei Probi viri entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, a seguito di richiesta del Presidente nazionale. Tale decisione è inappellabile.

## **Articoli 6 – Diritti e obblighi sociali**

1. I soci, in regola con il versamento delle quote, fruiscono del diritto all'elettorato attivo e passivo in qualsiasi sede, secondo le norme previste dai relativi regolamenti.
2. La qualifica di socio è a tempo indeterminato; egli può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente nazionale, inviata con una modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
3. I soci hanno diritto all'assicurazione secondo le polizze stipulate tra l'Associazione ed una o più compagnie assicurative convenzionate, previa regolazione del premio nella misura e nelle modalità stabilite dal Direttivo Nazionale.
4. I soci hanno diritto alla consulenza, anche di natura legale, su aspetti dell'attività professionale che abbiano rilevanza generale, secondo le modalità stabilite dalla segreteria nazionale.
5. I soci possono partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, previa regolazione di eventuali quote di partecipazione nella misura e nelle modalità stabilite dalla segreteria nazionale.
6. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con la politica e con gli orientamenti espressi dagli organi associativi, a non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.
7. Alle cariche elettive previste dal presente Statuto non possono concorrere coloro che sono iscritti ad altre associazioni sindacali di categoria;
8. Le cariche di Presidente nazionale, componente del collegio dei revisori e del collegio dei probi viri sono tra loro incompatibili.

## **Articolo 7 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- a. revoca dell'iscrizione;
- b. cambiamento della funzione di cui all'articolo 2, lettere a-f;
- c. interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
- d. espulsione.

## **Articolo 8 – Sanzioni disciplinari**

1. Il socio che si renda responsabile di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'Associazione, non ottemperi alle disposizioni statutarie e regolamentari o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali o che assuma comunque atteggiamenti e comportamenti lesivi dell'immagine e del prestigio dell'Associazione è deferito al Collegio dei Probi viri, sulla base di proposta

- motivata della segreteria nazionale, oppure su iniziativa diretta del Presidente Nazionale.
2. Il socio di cui al precedente comma è soggetto alle sanzioni disciplinari ed alle conseguenze derivanti su eventuali incarichi interni, stabilite dal Collegio, secondo la gravità dell'atto di cui si è reso responsabile.
  3. Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari:
    - a. censura;
    - b. sospensione fino a sei mesi;
    - c. espulsione.
  4. L'apertura formale del procedimento disciplinare, da parte del Collegio dei Probiviri, comporta automaticamente la sospensione in via cautelare del socio da qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del procedimento stesso.
  5. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni dell'interessato e nel rispetto delle garanzie a difesa. Avverso le decisioni del Collegio, il socio, entro i trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento, può presentare ricorso al Consiglio nazionale che delibera definitivamente in merito.
  6. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 3, lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo stesso, una volta scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi associativi nei successivi dodici mesi.
  7. L'espulsione, disposta ai sensi del precedente comma 3, lettera c), comporta, a tempo indeterminato, l'impossibilità di una successiva iscrizione.
  8. Per tutto quanto non espressamente indicato sul presente Statuto, si rimanda all'apposito Regolamento di disciplina deliberato dalla Segreteria Nazionale.

### **TITOLO III – Organi centrali**

#### **Articolo 9 – Gli Organi centrali**

1. Gli Organi nazionali dell'Associazione sono:
  - a. il Congresso Nazionale;
  - b. il Presidente Nazionale
  - c. il Consiglio Nazionale;
  - d. la Segreteria nazionale;
  - e. il Collegio dei Probiviri;
  - f. il Collegio dei Revisori dei conti.

#### **Articolo 10 – Il Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è l'organo che:
  - a. approva le linee generali dell'attività dell'Associazione;
  - b. approva eventuali modifiche e/o integrazioni allo Statuto ed ai regolamenti;
  - c. elegge il Presidente Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
  - d. delibera su ogni questione attinente la vita associativa.
2. Il Congresso Nazionale è convocato, di norma, ogni cinque anni. Le modalità di convocazione e le competenze del Congresso Nazionale sono stabilite nell'apposito regolamento deliberato dal congresso medesimo.

## **Articolo 11 – Il Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è un organo statutario con funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, costituito:
  - a. dal Presidente Nazionale;
  - b. dai membri della Segreteria Nazionale;
  - c. dai Presidenti Regionali.
2. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale. Le modalità di convocazione e le competenze del Consiglio Nazionale sono stabilite nell'apposito regolamento deliberato dal consiglio Nazionale medesimo;
3. Il Consiglio Nazionale è il luogo politico di verifica delle principali scelte di politica associativa dettate dal Congresso Nazionale, coordina le attività da svolgersi a carattere nazionale e su base territoriale;
4. Approva intese strategiche con altri organismi associativi;
5. Determina l'ammontare della quota associativa;
6. Delibera l'adesione a Federazioni, confederazioni sindacali ed eventuali adesioni, fusioni, affiliazioni, incorporazioni, aggregazioni a e con altre associazioni sindacali, dandone comunicazione ai soci per via telematica;
7. Approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Associazione, sia per quanto attiene alla gestione ordinaria che per quanto riguarda eventuali iniziative specifiche;
8. L'esercizio finanziario è annuale, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la segreteria Nazionale deve sottoporre al Consiglio Nazionale per l'approvazione il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti e accompagnati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale.
9. Su iniziativa del Presidente o della Segreteria Nazionale, può essere chiamato ad esprimere pareri intorno a questioni specifiche. Il verbale delle riunioni del Consiglio Nazionale deve essere reso disponibile alla Segreteria Nazionale per le proprie decisioni.
10. Il Consiglio Nazionale è convocato, di norma due volte l'anno, dal Presidente Nazionale, da almeno la metà dei membri della Segreteria Nazionale oppure quando lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
11. I lavori del consiglio nazionale possono svolgersi anche a distanza mediante sistemi telematici in grado di garantire la sicurezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto anche segreto, ove previsto, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento del consiglio nazionale stesso.
12. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
13. È titolare della potestà regolamentare.
  14. Partecipano ai lavori del Consiglio nazionale con diritto di parola ma non di voto i componenti dello staff del Presidente nazionale, i Presidenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti.

## **Articolo 12 – La segreteria nazionale**

1. Il La segreteria nazionale è l'organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria e all'amministrazione dell'Associazione, ha funzioni propulsive della politica associativa, nell'ambito dei deliberati assembleari nazionali.
2. La Segreteria Nazionale è costituita da cinque membri, tra cui il Presidente Nazionale, nominati dal Congresso Nazionale;
3. La Segreteria coadiuva il Presidente;
4. I membri della Segreteria Nazionale restano in carica per cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi il Congresso Nazionale. In caso di dimissioni di un membro, il Presidente può individuare il sostituto scegliendolo fra i soci, fino a nuova convocazione del Congresso Nazionale.
5. La Segreteria Nazionale:
  - a. svolge la gestione unitaria dell'Associazione e ne assicura il conseguimento delle finalità;
  - b. attua le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  - c. redige il programma delle attività sociali sulla base delle linee programmatiche dell'attività dell'Associazione approvate dal Congresso;
  - d. redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Congresso;
  - e. approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;
  - f. stabilisce annualmente misura, modalità e tempi di versamento della quota associativa, dei contributi dovuti per le diverse attività e per i servizi in convenzione e la percentuale della quota associativa spettante alle sezioni Regionali;
  - g. predispose il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei conti per la successiva approvazione del Consiglio Nazionale. Il bilancio di previsione è accompagnato da una relazione previsionale e programmatica del Presidente Nazionale;
  - h. stabilisce la data di convocazione del Congresso Nazionale e vaglia le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Nazionale;
  - i. stabilisce le modalità per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), determina le somme destinate annualmente a tal fine e designa i componenti dell'eventuale organismo incaricato della gestione;
  - j. delibera in merito alle domande di ammissione e dimissione dei soci ed adotta i provvedimenti disciplinari a loro carico;
6. La Segreteria Nazionale può deliberare il proprio regolamento a maggioranza qualificata entro sei mesi dal suo insediamento.
7. La Segreteria Nazionale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente. Può anche essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessità o quando lo richiedano almeno i 3/5 dei componenti, nei trenta giorni successivi rispetto alla data della richiesta.
8. La Segreteria Nazionale viene convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, della data dell'eventuale seconda convocazione e dell'ordine del giorno, inviato via mail a tutti i soci almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo mail comunicato dal socio all'atto della consegna della domanda di iscrizione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
9. Nei casi di indifferibile urgenza, la Segreteria Nazionale può essere convocata con un preavviso di almeno quarantotto ore.
10. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. La Segreteria Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente Nazionale. La verbalizzazione è affidata al Segretario; il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali del Congresso.

12. All'interno della Segreteria Nazionale sono individuati:
  - a. un Vicepresidente Nazionale con funzioni vicarie;
  - b. un Segretario che funge anche da Tesoriere.
13. Il membro della Segreteria Nazionale che, senza giustificazione, non partecipi a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

### **Articolo 13 – Il Presidente Nazionale**

1. Il Presidente Nazionale:
  - a) ha la rappresentanza legale di U.Di.S.I., il potere di firma, la legittimazione processuale attiva e passiva e ne coordina tutte le attività;
  - b) attua le deliberazioni di indirizzo politico del Congresso Nazionale;
  - c) attua le scelte politico-operative e regolamentari del Consiglio Nazionale;
  - d) assume la direzione editoriale degli eventuali organi di stampa;
  - e) esercita la capacità negoziale per l'acquisizione di beni e servizi;
  - f) predispone, unitamente alla Segreteria Nazionale il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
  - g) stipula accordi e convenzioni;
  - h) assicura la gestione unitaria dell'associazione;
  - i) nomina e revoca i componenti del suo staff;
  - j) può assegnare incarichi specifici ai soci anche su proposta della Segreteria Nazionale;
  - k) è l'organo amministrativo;
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nel raggiungimento dei fini statutari e lo può sostituire su sua delega. In caso di assenza o di impedimento, esercita le funzioni del Presidente il Vicepresidente Nazionale, in tal caso la sostituzione è automatica.
3. Il Presidente Nazionale resta in carica per cinque anni.

### **Articolo 14 – Il Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dal Congresso Nazionale ed ha competenza in materia disciplinare.
2. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi il Congresso Nazionale;
3. Eventuali membri da integrare sono indicati dalla Segreteria Nazionale in attesa di ratifica del Congresso Nazionale;
4. La presidenza è assunta dal componente di più elevata anzianità anagrafica.

### **Articolo 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti dal Congresso Nazionale ed esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica per cinque anni. I suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi il Congresso Nazionale.
3. Eventuali membri da integrare sono eletti dalla Segreteria Nazionale in attesa di ratifica del Congresso Nazionale.
4. La presidenza è assunta dal componente di più elevata anzianità anagrafica.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti elabora la relazione tecnica annuale da presentare alla Segreteria Nazionale sulla gestione amministrativa e patrimoniale.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti predispone e rende pubblico, in sede di Congresso Nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche, che effettua, di norma, una volta l'anno.
7. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale dove si approvi il bilancio.
8. La funzione di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di membro della Segreteria Nazionale.

#### **Articolo 16 – Rimborso spese**

1. I componenti della Segreteria Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.
2. La Segreteria Nazionale provvederà ad approvare apposito regolamento concernente la modalità dei rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 17 – Divieto di deleghe.**

1. Per i componenti degli organi centrali eccetto il Congresso Nazionale non sono ammesse deleghe.

### **TITOLO IV – Organi Regionali.**

#### **Articolo 18 – Gli Organi Regionali**

1. L'organizzazione regionale dell'Associazione è costituita dalle Sezioni Regionali che si possono costituire in presenza di almeno cinque iscritti. Qualora non si raggiunga tale numero, è possibile creare delle aggregazioni dette Sezioni Macroregionali, appartenenti alla stessa area geografica, fino al raggiungimento del numero minimo di soci.
2. Gli Organi Regionali dell'Associazione sono:
  - a. il Congresso Regionale;
  - b. il Presidente Regionale.
  - c. Il direttivo regionale
3. Tutti gli organi collegiali e gli incarichi individuali delle strutture periferiche hanno la medesima durata e periodo degli organi nazionali, nonché le stesse modalità di funzionamento.

#### **Articolo 19 – Sezioni Regionali o Macroregionali**

1. Le Sezioni Regionali o Macroregionali sono costituite dai soci aventi sede di servizio o, in caso di quiescenza, residenza nel territorio corrispondente. Svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e definiscono la linea politica e gestionale legata al territorio.
2. Le Sezioni Regionali svolgono attività di supporto e informazione, consulenza e formazione a favore dei soci.
3. Le Sezioni Regionali o Macroregionali godono di piena autonomia operativa ma non possono prescindere dallo statuto, dai regolamenti e deliberazioni e dalle direttive dettate dai seguenti organi:
  - a. Congresso Nazionale;
  - b. Consiglio Nazionale;
  - c. Segreteria Nazionale;
  - d. Congresso Regionale.
4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale e delibera il regolamento interno.
5. In caso di ingiustificate inadempienze rispetto alle deliberazioni adottate dalla Segreteria Nazionale o di iniziative che compromettano le scelte e l'immagine dell'Associazione oppure di paralisi delle attività della Sezione regionale, la sezione stessa può essere commissariata dal Presidente Nazionale, con il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito le controdeduzioni del Presidente Regionale, per un periodo massimo di sei mesi, entro il



quale si dovrà procedere alla ristrutturazione della sezione.

### **Articolo 20 – Direttivo Regionale**

1. Il Direttivo Regionale, è composto dal Presidente Regionale, dai Referenti Provinciali, qualora individuati dal Presidente Regionale in presenza di almeno cinque iscritti, e da eventuali membri del Direttivo Nazionale iscritti alla sezione regionale. Svolge la propria attività nel territorio della regione e finalizza la propria azione al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione, nel rispetto delle scelte degli organi statutari ed in conformità al presente Statuto.
2. All'interno del Direttivo Regionale sono individuati:
  - a. un Vicepresidente Regionale con funzioni vicarie;
  - b. un Segretario

### **Articolo 21 - Presidente Regionale**

1. Il Presidente Regionale viene eletto all'interno del Congresso Regionale.
2. Il Presidente regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito regionale. Per tutto quanto di interesse della vita dell'Associazione, il Presidente Regionale è tenuto al confronto con il Presidente Nazionale.
3. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il Vicepresidente Regionale.

## **TITOLO V – Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione**

### **Articolo 22 – Incompatibilità**

1. Il Presidente Nazionale, i Presidenti Regionali e i membri del Direttivo Nazionale non possono occupare incarichi dirigenziali in altre associazioni di categoria, sindacati e partiti politici né essere iscritti alle medesime.
2. I membri della Segreteria Nazionale devono astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con le finalità sociali e in concorrenza con le attività istituzionali, al fine di non recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso delle attività.

### **Articolo 23 – Modifiche statutarie**

1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente in sede di Congresso Nazionale.
2. Le modifiche allo statuto sono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

### **Articolo 24 – Scioglimento dell'Associazione**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci, soltanto dal Congresso Nazionale, convocato in sessione straordinaria che provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o ad una Organizzazione Non Governativa di solidarietà internazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 25 – Convocazione delle sedute degli Organi sociali**

1. Le sedute dei vari Organi Sociali si svolgono normalmente alla presenza contestuale dei membri

- partecipanti nel luogo fissato sull'avviso di convocazione.
2. Nei casi ritenuti opportuni, previa valutazione della Segreteria Nazionale, le sedute potranno svolgersi anche con modalità non contestuali indicate sull'avviso di convocazione, ossia in videoconferenza sincrona, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
    - a. che sia consentito a chi presiede la seduta di accertare l'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
    - b. che sia consentito a chi verbalizza la seduta di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
    - c. che sia consentito a tutti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti.
  3. Verificati tali presupposti, la seduta si ritiene svolta nel luogo ove è presente il presidente della seduta.

#### **TITOLO VI - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore, al momento della sua deliberazione da parte del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale è delegato a emanare i regolamenti attuativi;
3. Il presente Statuto sarà registrato.

#### **Articolo 26 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo professionale.